



Con la sentenza n.23063/2013 la Cassazione ha stabilito che nel caso di malattia del lavoratore, le tipologie di licenziamento diverse dal licenziamento per giusta causa restano inefficaci sino alla cessazione della malattia. La Cassazione, quindi, esclude l'efficacia immediata del recesso datoriale con preavviso, allorquando il lavoratore sia già assente per malattia; inoltre, ritiene irrilevante l'attribuzione di un'efficacia meramente obbligatoria al preavviso.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.23063 del 10/10/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)